

R. G. 154/2018

Repubblica Italiana  
In nome del popolo italiano  
**La Corte d'appello di Venezia**  
sezione prima civile

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott. Mario Bazzo	- presidente -
dott. Paola Di Francesco	- consigliere rel. -
dott. Caterina Passarelli	- consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

***Ragioni della decisione***

1. Con la sentenza qui impugnata, depositata il 15.12.2017, il tribunale di Padova ha dichiarato il fallimento di \_\_\_\_\_ su ricorso delle ex dipendenti affermatesi creditrici della somma complessiva di euro 31.127,78 per il mancato





quelli “verso clienti”, di talché non è esatta l’affermazione da cui muove \_\_\_\_\_, ossia che i debiti verso la p.a. ammonterebbero a euro 407.000,00.

Invero, come osservato dalla curatela, dalla disamina del bilancio U.E. al 31.12.2017 emerge che i crediti verso clienti esigibili entro l’esercizio risultano pari ad euro 280.371,58 nel 2016 e ad euro 106.253,47 nel 2017, a fronte di debiti per un totale di euro 1.069.913,00 nel 2016 e di euro 871.254,65 nel 2017.

Privo di rilievo è anche il pregresso rigetto, con decreto del 19 novembre 2015, di analogo ricorso ex art. 6 l.fall., posto che l’insolvenza da considerare è quella che si manifesta con (inadempimenti o altri fatti esteriori) alla data della dichiarazione di fallimento. Altrettanto è a dirsi con riferimento all’affermazione secondo cui le creditrici istanti avrebbero “dedotto il solo mancato versamento di somme di denaro, senza neppure aver tentato alcuna procedura esecutiva” (pagina 6 del ricorso), perché il mancato pagamento di debiti scaduti è già indice di una incapacità del debitore di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, senza necessità per il creditore di dover esperire infruttuosamente azioni esecutive nei confronti di un soggetto insolvente.

Le due esecuzioni mobiliari promosse contro la reclamante nel 2017 (doc. 9 di parte resistente) concludono la situazione di insolvenza in cui versa la società, il cui forte squilibrio finanziario è stato ben evidenziato dal giudice di primo grado, atteso che \_\_\_\_\_ non è in liquidazione, cosicché l’insolvenza della stessa non va considerata nella sua componente statica, donde l’irrelevanza del valore dei cespiti immobiliari, comunque pari a euro 155.000,00.

Infine, la curatela ha prodotto in giudizio la visura dei protesti elevati a carico della società reclamante nel 2017 (doc. 14), documento che dimostra come nel 2017 abbia subito circa dieci protesti cambiari.

Il che conduce al rigetto del secondo motivo reclamo, attesa la sussistenza di fatti esteriori dai quali in maniera netta si desume lo stato di irreversibile dissesto della ricorrente.

**4.** L’assenza di normale prudenza nella proposizione del reclamo, rivelatosi macroscopicamente infondato, giustifica ai sensi dell’art. 94 c.p.c. (Cass. 20878/2010) la condanna di \_\_\_\_\_ legale rappresentante di \_\_\_\_\_, alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in favore della curatela fallimentare.

Si dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 215/2002, del rigetto dell’impugnazione, ai fini del pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato dalla reclamante.

p.q.m.

definitivamente decidendo nella causa n. 154/2018 r.g., promossa ai sensi dell’art. 18 l.fall. da \_\_\_\_\_

- rigetta il reclamo;
- condanna \_\_\_\_\_ nella sua qualità di legale rappresentante di \_\_\_\_\_, alla pagamento in favore del Fallimento \_\_\_\_\_ delle spese \_\_\_\_\_



di lite, che liquida in euro 4.200,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali;

- ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 215/2002 dà atto del rigetto dell'impugnazione, ai fini del pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato dalla reclamante.

Venezia, 29 marzo 2018.-

il consigliere est.

Paola Di Francesco

il Presidente

Mario Bazzo

